



**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO n. 93 del 29.11.2017

OGGETTO: Procedura arbitrale tra Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 SRL e Agenzia Territoriale della Regione per il servizio di gestione dei rifiuti (Riassunzione innanzi collegio arbitrale del giudizio tribunale civile di Lecce – Sentenza numero 2235/2017)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”, di seguito denominata anche l’ “*Agenzia*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 31.12.2017 dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017;

CONSIDERATO, che la AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI è Ente titolare, ai sensi dell’art. 5, comma I, della Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24*”, delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle



Autorità d'ambito territoriali ottimali (A.T.O.), a loro volta subentranti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 189/CD/R del 19/10/2006, in tutti i rapporti instaurati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia;

PREMESSO CHE la Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, ha notificato all'Agenzia Territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti, in data 29.9.2017, atto di accesso a giudizio arbitrale contenente la relativa "Domanda di Arbitrato" con invito a "designare il proprio arbitro nel termine di 20 giorni";;

RILEVATO CHE

- con atto di citazione datato 10.1.2015 la Società Progetto Ambiente Bacino Lecce s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce l'ATO Provincia di Lecce, subentrata ex legge nei rapporti dell'ATO Le/3, ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di € 2.159.669,62, oltre rimborso spese di polizza ed accessori di legge e spese di giudizio quale risultante delle riserve apposte in corso di esecuzione dei lavori di realizzazione del sistema impiantistico di selezione biostabilizzazione con annessa scarica di servizio soccorso del Bacino Le/3 nel Comune di Ugento;

- il giudizio è stato incardinato innanzi alla 2 sezione Civile del Tribunale di Lecce con il N. R.G. 1724/2015;

- il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, con sentenza del 30.5.2017 ha statuito "il proprio difetto di competenza in favore di un collegio arbitrale, come dalle parti espressamente stabilito nella fase di regolazione dei rispettivi rapporti.

CONSIDERATO CHE

- in applicazione alla predetta convenzione di arbitrato, tale controversia è deferita alla cognizione del Tribunale arbitrale in composizione di n. 3 arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ritenuto competente;

- il Tribunale Arbitrale dovrà decidere in via rituale e secondo diritto;

CONSIDERATO CHE In ragione dei tempi dettati dalla instauranda procedura arbitrale, si rivelava necessario per l'Agenzia procedere alla nomina del proprio arbitro di parte onde devolvere la risoluzione della controversia, lo scrivente Commissario ad Acta ha nominato, in via d'urgenza, ex art. 810 c.p.c. quale arbitro della stessa Agenzia, il Prof. Avv. Michele Dionigi;

CONSIDERATO CHE occorre ratificare la predetta nomina conferita in via d'urgenza, anche al fine di determinare le condizioni d'incarico;

RITENUTO, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, che lo stesso legale ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di cui alla unita bozza di convenzione.



La parte istruttoria citata è parte integrato del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrata e sostanziale.

VISTO:

- il D.Lgs 267/2000
- La L.R. n.24/2012 come modificata dalla L.R. n. 20/2016

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di ratificare la nomina dell'arbitro di parte, nella procedura arbitrale richiamata in premessa, già conferita in via d'urgenza al Prof. Avv. Michele Dionigi, nato a Bari il 15.09.1978 (C.F. DNGMHL78P15A662N - P.IVA 06316930723) con studio in Bari alla Via Fornari 15/a alle condizioni d'incarico sopra indicate.
2. Di stabilire ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, che l'incarico è assunto alle condizioni alla cui unita convenzione.
3. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (www.ager.puglia.it)

Bari, 29 novembre 2017

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

avv. Gianfranco Grandalano